

Codice XST024

D.D. 20 marzo 2020, n. 99

Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 0386453F16): autorizzazione al subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo alla società G.I.T. Gruppo Impiantistico Tecnologico Società Consortile lavori di "allacciamento acquedotto ricadenti nella categoria O



ATTO N. DD-A11 99

DEL 20/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT

OGGETTO: Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): autorizzazione al subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo alla società G.I.T. Gruppo Impiantistico Tecnologico Società Consortile lavori di “allacciamento acquedotto ricadenti nella categoria OS3” riconducibili e ricompresi in categoria OG6.

Premesso che:

. con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30.12.2010, in esecuzione della D.G.R. 41-6188 del 18.06.2007 e del DPGR n. 8 del 01.02.2010, veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali, all'A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnuovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. – KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A, avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in € 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 5.987.083,29 e così per complessivi € 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread di 1,485 % oltre all'Euribor;

. con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio – costituiva sull'area di proprietà (così come identificata nell'atto medesimo) apposito diritto di superficie di durata trentennale, per la realizzazione dell'opera, in favore dell'A.T.I. finanziatrice costituita tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo - Ubi

Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A.;

. in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino, veniva stipulato fra l'A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte (Utilizzatore) contratto, cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

. in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 30.5.2011, conferiva mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto di appalto con l'A.T.I. realizzatrice dell'opera nonché, fra l'altro, per la sottoscrizione dei contratti strumentali e/o necessari per l'adempimento del Mandato e il completamento dell'opera quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.;

. in dipendenza del contratto di locazione finanziaria e del mandato con rappresentanza conseguentemente ricevuto dall'A.T.I. finanziatrice, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, veniva stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Appaltatore), costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- con D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 veniva istituita la Struttura temporanea ST0701 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”) inizialmente incardinata nella Direzione Risorse Umane e Patrimonio;

- in data 21.07.2011 il funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, procedeva alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d'asta (20,97%), pari nettissimo euro 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante Migliorativa proposta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell'Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di "Atto Aggiuntivo preliminare", sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d'asta (o.f.e.);
- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d'asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56.= al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45.= o.f.e.;
- con Determinazione dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e, con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre € 6.193.817,19=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);
- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;
- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 afferente, in parte, al potenziamento dell'impianto fotovoltaico del complesso, in ottemperanza all'intervenuta variazione normativa di cui al D.L. 4 giugno 2013 n. 63, al fine di

perseguire l'obiettivo fissato dall'art. 4-bis, estendendo l'installazione dei pannelli fotovoltaici sull'intera superficie del Centro Servizi, in parte, a lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'Opera e alla sua funzionalità, per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette soc. coop., trasmessi dal Direttore dei Lavori tra gli elaborati della "Variante n.4" ;

. con Decreto n. 541 del 30.10.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico provvedeva alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa Mandataria dell'A.T.I. Coopsette soc. coop., con sede in Castelnovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dei lavori e, ai sensi dell'art. 78 R.D. n. 267/1942 ss.mm.ii., la procedura concorsuale decretata in capo alla Società Coopsette determinava lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 28-3689 del 25.7.2016 la Giunta Regionale provvedeva, fra le diverse cose, alla parziale modifica della scheda progettuale di cui alla D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 e s.m.i. avente ad oggetto l'istituzione della Struttura temporanea "Palazzo per Uffici della Regione Piemonte;

- gli accadimenti conseguenti all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria di Imprese esecutrici Coopsette occorsa in data 30.10.2015 determinavano per la Stazione Appaltante l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'idonea A.T.I. di Imprese Costruttrici intervenuta nel mese di aprile 2017 (Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di Variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;

- con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83 , pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33 con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, nell'importo complessivo di € 219.021.544,38 di cui € 6.452.685,60 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come più nel dettaglio di seguito esposto;

. in data 8.6.2017, in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017 per le motivazioni riportate nei provvedimenti di Giunta Regionale cui si fa rinvio, veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Imprese Costruttrici ricostituita per la realizzazione della nuova Sede Unica addendum contrattuale di subentro nel contratto

d'appalto per il completamento dell'opera regionale ex art. 37, comma 18 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.;

. in data 22.6.2017 veniva sottoscritto Verbale di ripresa dei lavori, a firma del Direttore dei lavori all'epoca in carica e della neo ricostituita A.T.I. di Imprese Costruttrici;

- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017, in esecuzione della D.G.R. 2-5298 del 6.7.2017, veniva disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;

- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 l'Amministrazione prendeva atto che, in forza dell'incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 332 del 14.07.2017, la S.C.R. Piemonte S.p.A. aveva individuato nell'ambito del proprio organico societario, con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI quale Direttore Lavori dell'Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;

- con Determinazioni Dirigenziali n. 629 del 20.11.2017, n. 920 del 27.12.2018 e n. 1044 del 30.12.2019, in conformità agli indirizzi di cui rispettivamente alle D.G.R. n. 1-5760 del 10.10.2017, n. 63-8215 del 20.12.2018 e n. D.G.R. n. 33-879 del 23.12.2019, venivano approvate Convenzioni integrative stipulabili con S.C.R. Piemonte S.p.A. in ordine all'implementazione delle professionalità componenti l'Ufficio di Direzione Lavori dell'appalto di cui trattasi e alla rideterminazione della durata, del piano di lavoro e dei costi derivanti dallo svolgimento dell'incarico per effetto delle sopravvenute circostanze emerse relativamente ai lavori di cui trattasi;

- con Determinazione dirigenziale n. 125 del 15.3.2018, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, nelle more della redazione degli elaborati della ex perizia di variante n. 5 di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 6 inerente l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 492.051,86 oltre a complessivi € 19.837,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 511.889,14.= oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 212.631.171,94 per lavori, oltre € 6.472.522,88.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto delle revisioni al PSC nn. 15 e 16 , ed € 429.738,70.= per liste in economia (dalla n. 1 alla n. 43) e così per complessivi € 219.533.433,52.=, fatti salvi gli effetti economici che la redigenda Perizia suppletiva e di variante n. 5 produrrà sul contratto d'appalto;

- con D.G.R. n. 30-9079 del 27.5.2019 veniva adottato provvedimento avente ad oggetto *“Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16). Perizie Suppletive e di varianti: indirizzi.”* ;

- con Determinazione dirigenziale n. 1045 del 30.12.2019, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, é stato disposto, di approvare, nelle more della redazione degli elaborati della perizia di variante n. 5 di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del

08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 7, riportante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 9.871.866,05 =, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 7.801.735,74 oltre ad € 311.673,44 = per maggiori oneri della sicurezza per perizia 7 non soggetti a ribasso (Rev. PSC nn. 22, 23, 24 finale) pari a € 8.113.409,18 o.f.e., nonché complessivi € 445.669,08 per oneri correlati a revisioni al P.S.C. sino al n. 21 ulteriori a quelle approvate unitamente alla perizia n. 6, € 88.925,75 per liste in economia (n. 44) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 8.648.004,01= oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 228.181.437,53 di cui € 220.432.907,68 per lavori al netto del ribasso, € 518.664,45 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 44) e € 7.229.865,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la *redigenda* ex c.d. Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

vista la D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 con la quale è stato deliberato di attribuire all'ing. Anna Maria FACIPIERI l'incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", istituita con DGR n. 4-439 del 29.10.2019, quale articolazione della direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio", considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

atteso che l'A.T.I. Appaltatrice aveva dichiarato, all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di subappaltare, tra l'altro, la categoria di lavorazioni: "cat. Scorporabile OS3" entro la misura del 90%;

atteso altresì che l'A.T.I. Appaltatrice CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop ha dichiarato, con nota prot. n. 204/18 AR del 19.4.2018 acclarata al prot. n. 21769/XST009 del 19.4.2018, in relazione alla Determinazione Dirigenziale n. 125 del 15.3.2018 di approvazione della Perizia di Variante n. 6, l'intendimento di subappaltare, tra l'altro, la categoria di lavorazioni: "cat. OG6" (100%) introdotta con tale perizia;

vista la nota prot. n. 367/19 AR del 06.08.2019, acclarata in pari data al prot. n. 63374/XST009, e documentazione ad essa allegata, con la quale l'A.T.I. appaltatrice ha trasmesso richiesta di autorizzazione al subappalto in capo alla Società G.I.T. Gruppo Impiantistico Tecnologico Società Cooperativa Consortile (Partita IVA 02022300392) con sede a Forlì (FC) in Via Luigi Galvani, 17/A, per l'importo presunto di Euro 35.000,00 oneri sicurezza inclusi, oltre IVA per l'esecuzione dei lavori di "*allacciamento acquedotto ricadenti nella categoria OG6*";

vista la dichiarazione dell'Impresa subappaltatrice G.I.T. Gruppo Impiantistico Tecnologico Società Cooperativa Consortile del 26.07.2019, allegata alla predetta nota prot. n. 367/19 AR del 06.08.2019, con la quale viene individuata quale impresa consorziata esecutrice la Società CO.I.L. s.r.l., via Paracca n.9/B – frazione Cascine Vica, Rivoli (TO);

visto il contratto n. G201901471 wl del 16.04.2019, stipulato tra Torino s.c.a.r.l ed il subappaltatore, trasmesso dall'Appaltatore in allegato alla suddetta istanza;

atteso che con la predetta nota prot. n. 367/19 AR del 06.08.2019, l'A.T.I. Appaltatrice ha dichiarato che il contratto di cui sopra sostituisce ed annulla il contratto allegato alla nota prot. n. 237/19 AR del 24.05.2019, acclarata in pari data al prot. n. 37971/XST009;

atteso che con nota prot. n. 64123/XST009 del 09.08.2019 è stata comunicata all'A.T.I. Appaltatrice la sospensione del termine per la conclusione del procedimento sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa indispensabile a questa Amministrazione ai fini della verifica, per il tramite del Direttore dei lavori, del possesso dei requisiti di ordine tecnico – economico e professionale previsti in capo al suddetto subappaltatore ed impresa esecutrice, prive entrambe di attestazione SOA nella suddetta categoria, con contestuale richiesta di parere al Direttore Lavori in ordine alla richiesta di che trattasi;

visto il parere rilasciato dal Direttore dei Lavori prot. SCR n. 11700 del 19.12.2019 , acclarato al prot. n. 88623/XST009 , con il quale comunica che: *“In riferimento alla nota in oggetto si precisa che la richiesta di subappalto alla Società G.I.T. Gruppo Impiantistico Tecnologico Società Cooperativa Consortile, con sede in Forlì (FC), via Luigi Galvani, 17A, P. IVA 02022300392, per un importo presunto di € 35.000,00 oltre IVA, di cui € 1.050,00 per oneri della sicurezza, riguardano lavori di allacciamento acquedotto ricadenti nella categoria OG6 introdotta con Perizia di Variante n. 6. La Società G.I.T. Gruppo Impiantistico Tecnologico Soc. Coop. Cons. ha dichiarato che l'impresa consorziata che interverrà nell'esecuzione dei lavori in oggetto sarà la ditta:*

- CO.I.L. Srl, con sede in Via Paracca n.9/B, fraz. Cascine Vica, Rivoli (TO), P.IVA 05654750016 (100%).

Le prestazioni per le quali è richiesto di autorizzare il subappalto, secondo la comunicazione dell'appaltatore pervenuta in data 11/12/2019, poiché attengono alle opere di realizzazione della sola rete idrica dal contatore stradale alla Torre, rientrano alla Cat. OS3 dell'ALLEGATO A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; tale categoria è posseduta sia da G.I.T. Società Cooperativa Consortile sia dalla consorziata CO.I.L. s.r.l.

Vista la Deliberazione n. 165 del 11/06/2003 dell'ANAC secondo cui “al fine di considerare i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare, per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 Euro, [occorre...] l'indicazione della natura dei lavori (lavori edilizi e stradali, lavori idraulici; lavori fluviali e marittimi; lavori impiantistici; lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali; lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico; scavi archeologici; lavori agricolo-forestali) e le seguenti indicazioni di corrispondenza:

- a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 eOG12;*
- b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6;*
- c) lavori fluviali e marittimi quelli appartenenti alle categorie OG7 e OG8;*
- d) lavori impiantistici quelli appartenenti alle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30; ...”;*

vista la comunicazione della D.O. Impianti competente in materia del 17/12/2019 che condivide la riconducibilità delle lavorazioni in oggetto alla categoria OS3 trattandosi di opere eseguite a valle della presa stradale dell'acquedotto SMAT; le lavorazioni di cui alla richiesta di subappalto possono essere individuate nelle categorie lavori impiantistici e lavori idraulici e pertanto sono riconducibili tecnicamente alle categorie corrispondenti OS3 e OG6.

Per quanto riguarda la valutazione della sussistenza dei requisiti di qualifica di ordine tecnico e professionale per la Società G.I.T. Gruppo Impiantistico Tecnologico Soc. Coop. Cons. e per la ditta CO.I.L. Srl, si rileva che, in base al Certificati di Iscrizione alla Camera di Commercio presentati (prot. CEW/770/2019/CFO0415 del 06/05/2019 per G.I.T. e prot. n. 42475291 del 24/04/2019 per CO.I.L. s.r.l.), le imprese sono idonee a svolgere lavori di cui alla richiesta. Inoltre l'impresa CO.I.L. s.r.l. esecutrice dei lavori in subappalto, da declaratoria di cui all'art. 3 comma del D.P.R.

37/2008 e s.m.i., risulta che il responsabile tecnico preposto è in possesso dei requisiti professionali anche ai fini della dichiarazione di conformità impiantistica di cui al successivo comma 7.

In merito all'indicazione dei tempi di esecuzione, si evidenzia che l'Allegato F "Programma Lavori"

allegato al contratto di subappalto risulta compatibile con le previsioni temporali del nuovo cronoprogramma facente parte della documentazione progettuale della Perizia di Variante n. 7 poiché considera un arco temporale di esecuzione dei lavori in subappalto di circa 2 mesi.

Per quanto riguarda la verifica di cui al c. 4 dell'art. 118 D.lgs 163/2006, si precisa che l'elenco prezzi allegato al contratto di subappalto fa riferimento ad una voce di lavorazione che non risulta confrontabile con i prezzi di contratto; su specifica richiesta del DL, l'appaltatore e il subappaltatore hanno prodotto sottoscrivendola apposita Dichiarazione ex art. 118 c. 4 D.lgs 163/2006 e s.m.i. che si allega.

Per quanto di competenza nulla osta al subappalto alla Società G.I.T. Gruppo Impiantistico Tecnologico Società Cooperativa Consortile per l'importo di € 35.000,00 oltre iva, di cui € 1.050,00 per oneri della sicurezza.

L'autorizzazione del subappalto riveste carattere di urgenza ai fini del rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori.

Prima dell'ingresso in cantiere delle maestranze dovrà essere trasmessa al C.S.E. ed approvata tutta la documentazione relativa alle norme di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i.";

visto il successivo parere rilasciato dal Direttore dei Lavori prot. SCR n. 2346 del 12.03.2020, acclarato in pari data al prot. n. 12893/XST024 , con il quale precisa che: "In riferimento alla nota del D.L. in oggetto, con la quale si esprimeva nulla osta alla richiesta di subappalto alla Società G.I.T. Gruppo Impiantistico Tecnologico Società Cooperativa Consortile, con sede in Forlì (FC), via Luigi Galvani, 17A, P. IVA 02022300392, per un importo presunto di € 35.000,00 oltre IVA, di cui € 1.050,00 per oneri della sicurezza, per lavori riguardanti l'allacciamento acquedotto ricadenti nella categoria OG6 introdotta con Perizia di Variante n. 6;

visto che la Società G.I.T. Gruppo Impiantistico Tecnologico Soc. Coop. Cons. ha dichiarato che l'impresa consorziata che interverrà nell'esecuzione dei lavori in oggetto sarà la ditta CO.I.L. Srl, con sede in Via Paracca n.9/B, fraz. Cascine Vica, Rivoli (TO), P.IVA 05654750016 (100%);

visto che le prestazioni per le quali è richiesto di autorizzare il subappalto, secondo la comunicazione dell'appaltatore pervenuta in data 11/12/2019, poiché attengono alle opere di realizzazione della sola rete idrica dal contatore stradale alla Torre, rientrano alla Cat. OS3 dell'ALLEGATO A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; tale categoria è posseduta sia da G.I.T. Società Cooperativa Consortile sia dalla consorziata CO.I.L. s.r.l.

tenuto conto che le lavorazioni di cui alla richiesta di subappalto possono essere individuate nelle categorie lavori impiantistici in categoria OS3;

si precisa che sono riconducibili tecnicamente a lavori idraulici in categoria OG6.";

visto il "Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici" emesso dall'ANAC e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che all'art. 2_3_4) "Utilizzo dei lavori subappaltati per la qualificazione" che precisa: "A) Con riguardo alla qualificazione delle imprese alle quali sono state affidate lavorazioni in subappalto, al comma 1 della lettera a) dell'art. 85 è stabilito che «le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette». Pertanto, le imprese subappaltatrici possono utilizzare, al fine del rilascio dell'attestazione di qualificazione, l'intero importo delle lavorazioni assunte in regime di subappalto e sulla base della loro effettiva natura con riferimento

ad una delle declaratorie e, pertanto, senza alcun obbligo di riferimento alle categorie previste nel bando di gara (articolo 85, comma 1, lettera a, del Regolamento).”;

richiamata la Determina dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (oggi ANAC) n. 8/2002 del 07.05.2002 che precisa (risposte al punto G) comma c) che “*i certificati di esecuzione dei lavori (articolo 22, comma 7 ed allegato D del DPR 34/2000) devono indicare, come specificato dall’Autorità in più occasioni ed in ultimo nella determinazione n. 6/2002, le categorie dei lavori realmente eseguiti*” ;

atteso che l’A.T.I. Appaltatrice con Capogruppo la Soc. Coop. COOPSETTE aveva dichiarato, all’atto dell’offerta di gara, l’intendimento di subappaltare, tra l’altro, la categoria di lavorazioni: “cat. Scorporabile OS3” entro la misura del 90%;

atteso altresì che l’A.T.I. Appaltatrice CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop ha dichiarato, con nota prot. n. 204/18 AR del 19.4.2018 acclarata al prot. n. 21769/XST009 del 19.4.2018, in relazione alla Determinazione Dirigenziale n. 125 del 15.3.2018 di approvazione della Perizia di Variante n. 6, l’intendimento di subappaltare, tra l’altro, la categoria di lavorazioni: “cat. OG6” (100%) introdotta con tale perizia;

considerata l’iscrizione delle società G.I.T. alla C.C.I.A.A. della Romagna-Forlì–Cesena e Rimini e dell’Impresa CO.I.L. s.r.l. a quella di Torino;

considerate le attestazioni:

- n. 54135/10/00 rilasciata dalla CQOP SOA in data 15.07.2019 a G.I.T. Gruppo Impiantistico Tecnologico Soc. Coop. Consortile per le categorie OS3 class. III e OS28 class. III bis, in corso di validità;
- n. 23742/35/00 rilasciata dalla SOA BENTLEY in data 29.05.2018 a CO.I.L. s.r.l. per le categorie OG11 class. III, OS28 class. V, OS3 class. III, e OS30 class. II in corso di validità;

verificate le regolarità contributive della Società Cooperativa Consortile subappaltatrice G.I.T. e dell’impresa esecutrice, di cui ai DURC emessi ex art. 6, c. 5, del DPR 207/2010 e s.m.i., come di seguito specificato:

G.I.T. : protocollo INAIL_20672097 con scadenza 02.07.2020;

CO.I.L.: protocollo INAIL 20487339 con scadenza 19.06.2020;

considerato che l’Impresa G.I.T. Gruppo Impiantistico Tecnologico Società Cooperativa Consortile, ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della L. 190/2012 e D.P.C.M. 18.04.2013, risulta in “*aggiornamento per rinnovo* ” nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” (cosiddetta *White List*), presso la Prefettura di Forlì Cesena e che nei casi in cui gli accertamenti antimafia si protraggono, come nel caso dell’Impresa in esame, oltre la data di validità dell’iscrizione nella suddetta *white list* essa mantiene la sua efficacia, così come precisato da Circolare Ministeriale prot. n. 11001/119/12 del 14.8.2013;

considerato inoltre che, a fronte della richiesta di Informativa Antimafia inoltrata dalla Stazione Appaltante sulla BDNA di cui a protocollo PR_TOUTG_Ingresso_0030864_20200220, in capo all’Impresa CO.I.L. S.r.L., non risulta pervenuto riscontro al riguardo e, tenuto conto delle precisazioni dell’Ufficio di Direzione Lavori, di cui al succitato parere del D.L. prot. SCR n. 11700 del 19.12.2019, acclarato al prot. n. 88623/XST009, in ordine al carattere d’urgenza delle lavorazioni oggetto dell’istanza di cui trattasi, occorre procedere ai sensi dell’art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

considerato che la suddetta Società Cooperativa Consortile subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione agli atti dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici, nonché di regolarità contributiva e che resta salva la condizione risolutiva di cui all'art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

accertata la rispondenza delle lavorazioni in questione agli interventi che a seguito della perizia n. 6 l'A.T.I. Appaltatrice aveva dichiarato di voler subappaltare;

dato atto che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici con la precisazione che, poiché le lavorazioni sono attinenti, come attestato dalla D.L. con nota prot. SCR n. 2346 del 12.03.2020, acclarata in pari data al prot. n. 12893/XST024, a opere di "*allacciamento acquedotto ricadenti nella categoria OS3*", riconducibili tecnicamente a lavori idraulici in categoria OG6 introdotta con la Perizia di Variante n. 6 e in cui sono ricomprese, le stesse incideranno sulla quota massima di subappaltabilità di tale categoria OG6;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 s.m.i.;
- l'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, per le motivazioni di cui in premessa fatta salva la condizione risolutiva di cui all'art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi

(MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante) con sede in Via Vanzetti n. 1 a Forlì (P. IVA 00336810403), in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'8.6.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto 30.5.2011 stipulato, alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, con l'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), con le precisazioni evidenziate dalla Direzione Lavori, in merito anche alla categoria delle lavorazioni, nelle note prot. SCR n. 11700 del 19.12.2019, acclarata al prot. n. 88623/XST009 e prot. SCR n. 2346 del 12.03.2020, acclarata in pari data al prot. n. 12893/XST024, all'affidamento in subappalto in capo alla Società G.I.T. Gruppo Impiantistico Tecnologico Società Cooperativa Consortile (Partita IVA 02022300392) con sede a Forlì (FC) in Via Luigi Galvani, 17/A, dei lavori di *“allacciamento acquedotto ricadenti nella categoria OS3”* riconducibili tecnicamente a lavori idraulici in categoria OG6, introdotta con la Perizia di Variante n. 6 in cui sono ricompresi, per l'importo presunto di Euro 35.000,00 oneri sicurezza inclusi , oltre IVA;

- di dare atto che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici con la precisazione che, poiché le lavorazioni sono attinenti, come attestato dalla D.L. con nota prot. SCR n. 2346 del 12.03.2020, acclarata in pari data al prot. n. 12893/XST024, ad opere di *“allacciamento acquedotto ricadenti nella categoria OS3”* riconducibili tecnicamente a lavori idraulici in categoria OG6, introdotta con la Perizia di Variante n. 6 e in cui sono ricomprese, le stesse incideranno sulla quota massima di subappaltabilità di tale categoria OG6;

- di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria FACIPIERI.

La presente Determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 s.m.i. trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall'A.T.I. Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)

Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri